



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 Data 17/04/2019

OGGETTO ; Mozione taglio eucalipti.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **diciassette** del mese di **aprile** alle ore **18:30**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	MATTANA SALVATORE	Sindaco	Si	
2.	GUIISO EFISIO ANDREA	Vicesindaco	Si	
3.	MELONI GIAN LUIGI	Consigliere	Si	
4.	SPIGA MIRKO	Consigliere		Si
5.	SPANO MANUELA	Consigliere		Si
6.	SALIS MASSIMILIANO	Consigliere	Si	
7.	CABONI MICAELA	Consigliere	Si	
8.	SANNA ALESSANDRA	Consigliere	Si	
9.	MURA STEFANIA	Consigliere	Si	
10.	COIS VITTORIO	Consigliere	Si	
11.	CASCHILI ANDREA	Consigliere	Si	
12.	MURGIA FRANCESCO	Consigliere	Si	
13.	MELIS IGOR	Consigliere	Si	
14.	BUONOMO ATTILIO	Consigliere	Si	
15.	PORCU MICHELA	Consigliere	Si	
16.	SPANO JESSICA	Consigliere		Si
17.	PINNA CLAUDIA	Consigliere	Si	

Presiede il sig. **SALVATORE MATTANA** nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il **Dott.ssa Lucia Pioppo**, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 19/01/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Interviene il Consigliere Attilio Buonomo il quale fa presente che la bozza di convocazione del Consiglio, discussa in sede di Conferenza dei Capigruppo, conteneva n° 5 punti all'ordine del giorno mentre la convocazione della seduta odierna, inviata ai Consiglieri, contiene solo n° 4 punti.

Interviene il Sindaco il quale fa presente che durante la riunione della Conferenza dei Capigruppo aveva già precisato che la seduta odierna sarebbe stata convocata al solo fine di discutere le mozioni rinviata nella riunione di Consiglio Comunale scorso, così come richiesto dalla Consigliera Michela Porcu e deciso in maniera unanime dall'Assemblea. Il Sindaco precisa, inoltre, che la proposta di deliberazione non inserita all'ordine del giorno non era ancora stata sottoscritta dai Responsabili di Area competenti ad esprimere i pareri di regolarità tecnica e contabile.

Interviene il Consigliere Francesco Murgia il quale critica il metodo con cui il Consiglio Comunale lavora, la mancanza di rispetto del Regolamento sul funzionamento del medesimo Organo, soprattutto da parte di chi conduce i lavori. Chiede che il Regolamento vigente venga sostituito urgentemente da un nuovo Regolamento affinché vi sia maggior tutela delle minoranze.

Interviene il Sindaco il quale fa presente di non aver appena rispettato il Regolamento, avendo, comunque, concesso la parola al Consigliere Murgia in violazione dell'art. 20.

Il Sindaco soggiunge di avere nei suoi comportamenti sempre osservato le norme del regolamento che deve essere interpretato anche secondo buon senso, come testè accaduto. Conclude affermando di concordare sulla necessità di una rivisitazione del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale ed apre la discussione sul punto all'ordine del giorno oggetto di trattazione.

Il Consigliere Claudia Pinna espone il testo della mozione avente ad oggetto "Taglio Eucalipti" presentata dai Consiglieri del Gruppo PSD'AZ Claudia Pinna, Francesco Murgia e Igor Melis in data 18/01/2019;

Interviene il Consigliere Francesco Murgia che chiede al Segretario Comunale che la deliberazione di che trattasi venga inviata alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica, affinché vengano accertate eventuali responsabilità per danno all'ambiente e per danno erariale, essendo gli alberi patrimonio comunale, e affinché si faccia luce su eventuali manchevolezze e su trascuratezza da parte del Comune nella gestione della vicenda in argomento. Udite altresì le considerazioni del Consigliere Murgia sulle responsabilità del Comune sul danno maturatosi.

Interviene il Consigliere Igor Melis ed in particolare richiede delucidazioni all'Assessore Alessandra Sanna sulla reale proprietà degli alberi, sulla competenza ad eseguire i lavori di pulizia delle cunette e sulla competenza nella gestione di eventuali danni causati dagli alberi oggetto di discussione.

Interviene, quindi, l'Assessore all'Ambiente Alessandra Sanna che dà lettura della relazione di seguito riportata e depositata agli atti su richiesta della medesima:

"Al fine di rispondere alla Mozione presentata dal Gruppo PSD'AZ, occorre procedere preliminarmente ad una breve ricostruzione dello svolgimento dei fatti.

Nella vicenda richiamata, il privato aveva agito in forza del Provvedimento Unico n. 66 del 2016 del SUAP (oggi SUAPE).

In particolare, il 24.05.2016 il privato presentava al SUAP una dichiarazione Autocertificativa Unica con Richiesta di Autorizzazione Paesistica e Forestale al taglio di alberi essenze varie situati in vari terreni di proprietà di più soggetti e dislocati in differenti aree del territorio comunale.

Il 31.05.2016 veniva convocata, ai sensi della L.R. n. 3/2008, la Conferenza di Servizi.

A seguito degli endoprocedimenti connessi la domanda del privato riceveva i pareri favorevoli:

- 1 dell'Ufficio Servizio Tutela del Paesaggio;*
- 2 e del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale.*

Secondo tali Enti non sarebbero sussistite "cause ostative alla realizzazione del taglio" in quanto non comportanti "alterazioni permanenti dello stato dei luoghi e trattandosi di "aree non sottoposte a vincoli" e quindi non soggette ad autorizzazione.

La conferenza dei Servizi si concludeva, pertanto, con parer favorevole all'accoglimento dell'istanza.

Tenuto conto di quanto premesso, l'allora Responsabile del SUAP del Comune di Sarroch, ritenendo sussistenti i presupposti di fatto e di diritto, autorizzava il privato al taglio di alberi di essenze varie con Provvedimento Unico n. 66 del 2016.

A tal riguardo occorre precisare che il privato dichiarava di essere il proprietario delle aree individuate nella richiesta, ed, inoltre, affermava che "la proposta" sarebbe stata "volta al miglioramento dei boschi veri e propri e al taglio colturale delle piante".

Questo è quanto emerge dagli atti.

Quando, ultimamente (nel 2019), il privato si accingeva al taglio delle piante site nel prolungamento di Via Al Mare verso Foxi, chiedeva esclusivamente la chiusura temporanea della strada al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale. Il tutto, vantando il possesso del Provvedimento Unico citato. Non si accingeva, invece, a chiedere autorizzazione al taglio! A tal riguardo, la P.M., era stata contattata solamente l'autorizzazione temporanea alla chiusura della strada alla quale provvedeva la stessa Ditta che eseguiva i lavori. (Gli agenti, pertanto non erano presenti personalmente).

Ora, stando ai fatti, il privato procedeva al taglio di piante situate a ridosso tra la carreggiata e la cunetta. A questo punto occorre risolvere una questione giuridica di diritto riguardante il regolamento di confini tra terreni, dato che il privato aveva ritenuto essere lui il proprietario del terreno e di conseguenza delle piante.

Ove si ritenesse che il terreno sul quale si ergevano gli alberi fosse privato, occorre precisare che ai sensi dell'art. 3 del codice della strada il "Confine stradale" è "il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata".

Pertanto, quella parte di terreno sarebbe da considerare della strada, per cui anche gli alberi sarebbero da ritenersi pubblici.

In subordine, se fosse vero quanto sostenuto da alcuni, che la piantumazione di tali alberi sia avvenuta ad opera del Comune negli anni 60 potrebbe ritenersi che il Comune sia proprietario anche del terreno nel quale gli stessi accedono, se non altro per l'istituto giuridico dell'accessione invertita. Ma reperire documenti del tempo non è agevole per gli uffici, tenuto anche conto che il tutto potrebbe essersi verificato per accordi verbali, non essendo, la disciplina del tempo, stringente come quella attuale.

In ulteriore subordine, non avendo recepito documenti relativi all'acquisizione di tale porzione di terreno da parte del Comune, si può, comunque, ritenere, che si trattasse di terreno comunale per altra via, ovvero per usucapione, essendo trascorsi dalla piantumazione ad oggi, molto più dei 20 anni richiesti dal cod. civ. per usucapire.

A tal riguardo, si può citare una sentenza del TAR Sardegna del 2015.

Tale sentenza riguardava una causa tra privati e Comune, nella quale si doveva procedere all'accertamento del compimento dell'usucapione in favore della P.A. su beni illegittimamente occupati con irreversibile trasformazione del bene immobile e ultimazione dei lavori, senza che alla dichiarazione di pubblica utilità fosse seguito il tempestivo decreto di esproprio o altro atto idoneo a produrre l'effetto traslativo della proprietà.

La difesa dell'Amministrazione eccepeva l'intervenuta usucapione ventennale o, comunque, quella breve decennale, avendo a suo avviso posseduto uti dominus l'immobile.

In relazione a tale causa, la Cassazione Civile, pur se definiva l'occupazione, in assenza di un titolo valido, come un illecito permanente, nondimeno rilevava che esso è suscettibile di cessare per effetto rispettivamente di un accordo transattivo, di un provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 o, infine, a seguito dell'accertamento dell'usucapione del bene da parte dell'occupante che lo ha trasformato.

Pertanto, verificandosi il mutamento della detenzione in possesso, inizia a decorrere il termine utile per l'acquisto per usucapione prevista dall'art. 1158 Cod. Civ..

Nel caso richiamato nella sentenza, essendo mancata qualsiasi contestazione da parte dei proprietari espropriati del titolo acquisitivo, può ragionevolmente ritenersi che sia iniziato a decorrere il termine di usucapione dell'immobile da parte del Comune, che ha continuato ad utilizzare l'opera realizzata per le sue finalità di pubblico interesse.

Fino al fatto verificatosi, inoltre, non è stato posto in essere, da parte dei proprietari dell'immobile, alcun atto interruttivo dell'usucapione.

E' peraltro il caso di precisare, che per giurisprudenza pacifica, ai fini dell'interruzione e sospensione dell'usucapione vige il principio della tassatività degli atti interruttivi.

Sulla base di quanto affermato, il TAR dichiarava avvenuta l'acquisizione della proprietà a titolo originario per usucapione da parte del Comune.

Orbene, tenuto conto di quanto deciso dal TAR in quell'occasione, anche nel caso di cui oggi si discute, non sono stati posti validamente in essere atti interruttivi della prescrizione.

Sebbene dagli atti no risulti la proprietà del Comune, il terreno su cui si trovano le piante dovrebbe essere acquisito all'uso pubblico.

Tuttavia, la titolarità della proprietà non risulta ancora certa.

Per i motivi sopraesposti, provvederemo a contestare l'accaduto ai soggetti che hanno provveduto al taglio, per il ristoro degli eventuali danni causati, in quanto concordiamo che ogni albero presente nel nostro territorio vada preservato e salvaguardato."

Interviene poi il Sindaco il quale chiarisce gli aspetti documentali e procedurali seguiti dagli uffici comunali nella gestione della vicenda.

Fà presente che l'istanza per il taglio degli alberi è stata presentata dalla Ditta F.lli Massa per conto di un privato all'Ufficio SUAPE del Comune di Sarroch il 24.05.2016 e ha ottenuto i pareri favorevoli degli Enti competenti quali Assessorato Regionale All'Ambiente - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Assessorato Regionale - Enti Locali - Ufficio Tutela del Paesaggio i quali hanno dichiarato non sussistere vincoli di natura ambientale e paesaggistica o meglio che il vincolo paesaggistico non risulta applicabile a tale attività trattandosi di "Taglio culturale", come si deprende dalla documentazione agli atti.

La Ditta istante si è rivolta all'Ufficio di Polizia Locale solo al fine di ottenere l'autorizzazione all'occupazione di parte alla sede stradale.

Prosegue affermando di essere venuto a conoscenza della vicenda solo quando il taglio degli eucalipti era già in fase avanzata di esecuzione e di avere richiesto con nota in data 18.01.2019 ai Responsabili di Area Polizia Locale, Amministrativa e Tecnica i necessari chiarimenti.

Il Sindaco prosegue sottolineando, in ogni caso, oltre agli aspetti prettamente giuridici della vicenda, l'importanza degli alberi per gli aspetti ambientali e paesaggistici.

Rileva, come affermato in precedenza, dall'Assessore all'Ambiente che seppure non sia stato accertato un titolo di proprietà a favore del Comune dell'area ove erano posti a dimora gli alberi la stessa ricade tra il sedime stradale e la cunetta e potrebbe essere ritenuta di uso pubblico ed a seguito degli approfondimenti sul piano giuridico si contesterà il taglio degli alberi e si chiederà il ristoro dei danni.

Conclude affermando che l'Amministrazione Comunale è sempre stata sensibile al tema ambientale ed attenta alla tutela ed estensione del verde pubblico ma ci sono altri Enti chiamati a fornire pareri ed a vigilare.

Interviene il Consigliere Attilio Buonomo il quale lamenta la non esaustività della risposta del Sindaco. Informa che chiederà accesso formale agli atti ed eventuali verbali agli uffici. Fa presente che la Ditta ha

tagliato gli alberi ma non ha pulito la parte interna. Ricorda della necessità di adottare un regolamento sui beni identitari ambientali dove elencare gli alberi con più di 50 anni e censirli. Afferma che a Sarroch è impensabile che si taglino alberi di quelle dimensioni. Afferma altresì che è un peccato che non siano state fatte verifiche al momento dei tagli e sostiene vi siano stati errori nella fase autorizzatoria. Conclude affermando di concordare con il Consigliere Igor Melis sulla non competenza dell'Ente ad eseguire i lavori di pulizia della zona.

Interviene l'Assessore Alessandra Sanna la quale afferma di essere stata fraintesa sulla competenza alla pulizia dell'area. Afferma che le spese saranno addebitate al privato. Per ciò che concerne il tema degli alberi monumentali, afferma che gli alberi in oggetto non rientrano in questa casistica secondo legge.

Interviene il Sindaco il quale afferma che gli enti competenti, in particolare il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, hanno anche provveduto ad effettuare sopralluoghi durante la fase dei tagli e ciò è dimostrabile dagli atti d'ufficio.

Interviene il Consigliere Francesco Murgia che rivolgendosi all'Assessore Alessandra Sanna manifesta il suo disappunto sulle tempistiche d'intervento. Sottolinea che nonostante la mozione oggetto di discussione odierna e le richieste da parte della minoranza non sono stati interrotti i lavori.

Interviene il Sindaco il quale afferma che non possono essere adottati atti interruttivi di attività private, con l'eventualità di commettere abuso d'ufficio.

Interviene il Consigliere Francesco Murgia il quale ricorda al Sindaco che bisogna difendere la proprietà a prescindere dalle autorizzazioni altrui. Afferma che quegli alberi sono pertinenze della strada. Ribadisce che si sperava nella risoluzione del problema al momento opportuno ma questa Amministrazione parla sempre al futuro. Conclude affermando di non chiedere atti di buona fede o di buoni propositi ma fatti, a prescindere anche dalle norme giuridiche.

Il Sindaco, non essendovi altri interventi, dichiara chiusa la discussione del punto all'ordine del giorno.

La presente deliberazione diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3).

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)